

# COVID-19

**Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149,  
rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”  
(G.U. n. 279 del 9 novembre 2020)**

Il Decreto-Legge del 9 novembre 2020, n. 149, (di seguito Decreto) rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020.

Le disposizioni del Decreto sono in vigore dal 9 novembre 2020.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

## **RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137 E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI.**

### **Articolo 1**

È stato rideterminato il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni), nonché previsto un nuovo contributo.

### **CHI**

- ◆ Soggetti con codici ATECO compresi nell’Allegato 1 al Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dal presente Decreto;

### **NOTA BENE**

L’Allegato 1 al Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, è stato sostituito dall’Allegato 1 al Decreto in commento (riportato nella Tabella 1).

- ◆ Operatori dei settori economici individuati dai codici **ATECO 561030**-gelaterie e pasticcerie, **561041**-gelaterie e pasticcerie ambulanti, **563000**-bar e altri esercizi simili senza cucina e **551000**-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>1</sup>;
- ◆ Operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (per tali operatori il contributo è riconosciuto nel 2021).

## COSA

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO **561030**-gelaterie e pasticcerie, **561041**-gelaterie e pasticcerie ambulanti, **563000**-bar e altri esercizi simili senza cucina e **551000**-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, il **contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nella Tabella 1**.

Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza<sup>2</sup>.

## ATTENZIONE

Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nella Tabella 1, il contributo è determinato entro il **30%** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del Decreto n. 137 del 2020.

Per quei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nella Tabella 1 il contributo (che spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 137/2020<sup>3</sup>) è determinato entro il **30%** del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto-Legge n. 34 del 2020<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento, relativo alla pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

<sup>2</sup> Secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato Decreto-Legge n. 137/2020.

<sup>3</sup> Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il comma 4 prevede che tale contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 del Decreto n. 137/2020, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

<sup>4</sup> **Articolo 25, comma 4:** "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a

## ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modificazioni».

**Tabella n. 1 - Nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del Decreto-Legge n. 137/2020**

| <b>CODICE ATECO</b>   | <b>%</b> |
|---|----------|
| 493210 - <i>Trasporto con taxi</i>  | 100,00%  |
| 493220 - <i>Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente</i>  | 100,00%  |
| 493901 - <i>Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano</i> | 200,00%  |
| 522190 - <i>Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA</i>  | 100,00%  |
| 551000 - <i>Alberghi</i>  | 150,00%  |
| 552010 - <i>Villaggi turistici</i>  | 150,00%  |
| 552020 - <i>Ostelli della gioventù</i>  | 150,00%  |
| 552030 - <i>Rifugi di montagna</i>  | 150,00%  |
| 552040 - <i>Colonie marine e montane</i>  | 150,00%  |
| 552051 - <i>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence</i>             | 150,00%  |
| 552052 - <i>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole</i>   | 150,00%  |

far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

**Art. 25, comma 5:** «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 25, comma 6:** «L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, [dell'articolo 25] beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4 [dell'articolo 25], per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

|   |         |
|---|---------|
| 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  | 150,00% |
| 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  | 150,00% |
| 561011 - Ristorazione con somministrazione  | 200,00% |
| 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  | 200,00% |
| 561030 - Gelaterie e pasticcerie  | 150,00% |
| 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  | 150,00% |
| 561042 - Ristorazione ambulante   | 200,00% |
| 561050 - Ristorazione su treni e navi   | 200,00% |
| 562100 - Catering per eventi, banqueting  | 200,00% |
| 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina   | 150,00% |
| 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  | 200,00% |
| 591400 - Attività di proiezione cinematografica   | 200,00% |
| 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport   | 200,00% |
| 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
| 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento   | 200,00% |
| 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca                                   | 200,00% |
| 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  | 200,00% |
| 823000 - Organizzazione di convegni e fiere   | 200,00% |
| 855209 - Altra formazione culturale   | 200,00% |
| 900101 - Attività nel campo della recitazione   | 200,00% |
| 900109 - Altre rappresentazioni artistiche  | 200,00% |
| 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  | 200,00% |
| 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  | 200,00% |

|  |         |
|--|---------|
| 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie   | 200,00% |
| 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche                               | 200,00% |
| 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)                | 200,00% |
| 931110 - Gestione di stadi   | 200,00% |
| 931120 - Gestione di piscine   | 200,00% |
| 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti   | 200,00% |
| 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca   | 200,00% |
| 931200 - Attività di club sportivi   | 200,00% |
| 931300 - Gestione di palestre  | 200,00% |
| 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi                                     | 200,00% |
| 931999 - Altre attività sportive nca   | 200,00% |
| 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici  | 200,00% |
| 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili   | 400,00% |
| 932930 - Sale giochi e biliardi  | 200,00% |
| 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca   | 200,00% |
| 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca  | 200,00% |
| 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)                      | 200,00% |
| 960420-Stabilimenti termali  | 200,00% |
| 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie   | 200,00% |
| 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca   | 100,00% |
| 503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)                  | 100,00% |
| 619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point   | 50,00%  |
| 742011 - Attività di fotoreporter  | 100,00% |
| 742019 - Altre attività di riprese fotografiche  | 100,00% |

|  |                |
|--|----------------|
| <i>855100 - Corsi sportivi e ricreativi</i>  | <i>200,00%</i> |
| <i>855201 - Corsi di danza</i>   | <i>100,00%</i> |
| <i>920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>960110 - Attività delle lavanderie industriali</i>  | <i>100,00%</i> |
| <i>477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere</i>   | <i>100,00%</i> |
| <i>522130 - Gestione di stazioni per autobus</i>   | <i>100,00%</i> |
| <i>931992 - Attività delle guide alpine</i>  | <i>200,00%</i> |
| <i>743000 - Traduzione e interpretariato</i>   | <i>100,00%</i> |
| <i>561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</i>                  | <i>50,00%</i>  |
| <i>910100 - Attività di biblioteche ed archivi</i>   | <i>200,00%</i> |
| <i>910200 - Attività di musei</i>  | <i>200,00%</i> |
| <i>910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili</i>                               | <i>200,00%</i> |
| <i>910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</i>            | <i>200,00%</i> |
| <i>205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi</i>  | <i>100,00%</i> |

Con uno o più Decreti potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, a condizione che i settori economici aventi diritto al contributo siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 NOVEMBRE 2020.

### Articolo 2

È stato previsto un contributo a fondo perduto.

#### CHI

Soggetti che al **25 ottobre 2020** hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella Tabella 2, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>5</sup>.

#### COSA

È riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle **percentuali** riportate nella Tabella 2<sup>6</sup>.

#### NOTA BENE

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA **a partire dal 25 ottobre 2020**.

#### ATTENZIONE

**Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.**

<sup>5</sup> Individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

<sup>6</sup> Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

**Tabella 2 - Codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto**

| <b>CODICE ATECO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>%</b> |
|---------------------|---|----------|
| 47.19.10            | <i>Grandi magazzini</i>   | 200%     |
| 47.19.90            | <i>Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari</i>                         | 200%     |
| 47.51.10            | <i>Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa</i> | 200%     |
| 47.51.20            | <i>Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria</i>  | 200%     |
| 47.53.11            | <i>Commercio al dettaglio di tende e tendine</i>  | 200%     |
| 47.53.12            | <i>Commercio al dettaglio di tappeti</i>  | 200%     |
| 47.53.20            | <i>Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)</i>     | 200%     |
| 47.54.00            | <i>Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati</i>                             | 200%     |
| 47.64.20            | <i>Commercio al dettaglio di natanti e accessori</i>  | 200%     |
| 47.78.34            | <i>Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori</i>                                      | 200%     |
| 47.59.10            | <i>Commercio al dettaglio di mobili per la casa</i>   | 200%     |
| 47.59.20            | <i>Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame</i>                      | 200%     |
| 47.59.40            | <i>Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico</i>                  | 200%     |
| 47.59.60            | <i>Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti</i>  | 200%     |



|          |   |      |
|----------|---|------|
| 47.59.91 | <i>Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico</i>                          | 200% |
| 47.59.99 | <i>Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca</i>   | 200% |
| 47.63.00 | <i>Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati</i>   | 200% |
| 47.71.10 | <i>Commercio al dettaglio di confezioni per adulti</i>  | 200% |
| 47.71.40 | <i>Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle</i>   | 200% |
| 47.71.50 | <i>Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte</i>  | 200% |
| 47.72.20 | <i>Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio</i>   | 200% |
| 47.77.00 | <i>Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria</i>  | 200% |
| 47.78.10 | <i>Commercio al dettaglio di mobili per ufficio</i>   | 200% |
| 47.78.31 | <i>Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)</i>  | 200% |
| 47.78.32 | <i>Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato</i>  | 200% |
| 47.78.33 | <i>Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi</i>   | 200% |
| 47.78.35 | <i>Commercio al dettaglio di bomboniere</i>   | 200% |
| 47.78.36 | <i>Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)</i> | 200% |
| 47.78.37 | <i>Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti</i>   | 200% |
| 47.78.50 | <i>Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari</i>  | 200% |

|          |  |      |
|----------|--|------|
| 47.78.91 | <i>Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo</i>  | 200% |
| 47.78.92 | <i>Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)</i> | 200% |
| 47.78.94 | <i>Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)</i>   | 200% |
| 47.78.99 | <i>Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca</i>   | 200% |
| 47.79.10 | <i>Commercio al dettaglio di libri di seconda mano</i>   | 200% |
| 47.79.20 | <i>Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato</i>  | 200% |
| 47.79.30 | <i>Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati</i>   | 200% |
| 47.79.40 | <i>Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)</i>  | 200% |
| 47.81.01 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli</i>   | 200% |
| 47.81.02 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici</i>   | 200% |
| 47.81.03 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di carne</i>   | 200% |
| 47.81.09 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca</i>   | 200% |
| 47.82.01 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento</i>                              | 200% |
| 47.82.02 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie</i>   | 200% |
| 47.89.01 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti</i>  | 200% |
| 47.89.02 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e</i>  | 200% |

|          |  |      |
|----------|--|------|
|          | <i>prodotti per l'agricoltura;<br/>attrezzature per il giardinaggio</i>  |      |
| 47.89.03 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso</i>                                    | 200% |
| 47.89.04 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria</i>   | 200% |
| 47.89.05 | <i>Commercio al dettaglio ambulante, di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico</i> | 200% |
| 47.89.09 | <i>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca</i>  | 200% |
| 47.99.10 | <i>Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)</i>                   | 200% |
| 96.02.02 | <i>Servizi degli istituti di bellezza</i>  | 200% |
| 96.02.03 | <i>Servizi di manicure e pedicure</i>  | 200% |
| 96.09.02 | <i>Attività di tatuaggio e piercing</i>  | 200% |
| 96.09.03 | <i>Agenzie matrimoniali e d'incontro</i>   | 200% |
| 96.09.04 | <i>Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)</i>   | 200% |
| 96.09.09 | <i>Altre attività di servizi per la persona nca</i>  | 200% |

Con uno o più Decreti potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, a condizione che i settori economici aventi diritto al contributo siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

## CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO DI AZIENDA PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 NOVEMBRE 2020.

### Articolo 4

È stato ampliato l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta.

#### CHI

Imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 2 sopra riportata, nonché imprese che svolgono le attività di cui ai codici **ATECO 79.1, 79.11 e 79.12** che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>7</sup>.

#### COSA

Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (di cui all'articolo 8 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) spetta con riferimento a **ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

#### ATTENZIONE

**Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.**

## CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU.

### Articolo 5

È stata cancellata la seconda rata IMU.

#### CHI

Soggetti passivi di imposta

#### COSA

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per **l'anno 2020**, non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella Tabella 2, **a condizione che i relativi**

---

<sup>7</sup> Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

**proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>8</sup>.

### ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modificazioni.

## **ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE.**

### **Articolo 6**

È stata estesa la proroga per il versamento del secondo acconto relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle Imposte sui Redditi e IRAP.

### **CHI**

Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (*Indici sintetici di affidabilità fiscale*) operanti nei settori economici individuati nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>9</sup>, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto<sup>10</sup>.

### **COSA**

La proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (indicata nel comma 2 dell'articolo 98 del Decreto-Legge n. 104/2020, si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

---

<sup>8</sup> Individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

<sup>9</sup> Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

<sup>10</sup> Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI.

### Articolo 7

Sono stati sospesi i versamenti tributari.

#### CHI

- ◆ Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ◆ Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>11</sup>;
- ◆ Soggetti che operano nei settori economici individuati nella Tabella 2 sopra riportata, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto<sup>12</sup>.

#### COSA

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi:

- ◆ ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte - di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti sopra elencati operano in qualità di sostituti di imposta;
- ◆ ai versamenti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021**, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 marzo 2021**.


Si segnalano anche le seguenti disposizioni:

- ◆ l'articolo 18, che ha modificato l'articolo 42-bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104<sup>13</sup>: viene previsto (comma 1) che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di **Lampedusa e Linosa**, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati nel limite del **40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto**, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data;

<sup>11</sup> Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

<sup>12</sup> Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

<sup>13</sup> Convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

- 
- ◆ l'articolo 22, rubricato "*Quarta gamma*" che reca delle disposizioni per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)